

Un quesito sul concetto di scarico

Domanda: Molto spesso nella interlocuzioni verbali o scritte tra aziende, organi amministrativi ed organi di controllo si usa indicare come scarico in linea generale un riversamento di liquami verso l'esterno dal ciclo aziendale. A volte questo riferimento generico al concetto di scarico poi è fonte di contestazione di illeciti o di contenziosi con le pubbliche amministrazioni...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Questo fenomeno è sempre più frequente ed è realmente fonte di equivoci interpretativi ma – soprattutto – applicativi da parte di aziende, pubbliche amministrazioni ed organi di controllo. E da un equivoca interpretazione o riferimento al concetto di scarico possono derivare rilevanti conseguenze altrettanto equivocate a livello di regimi autorizzatori, gestionali e sanzionatori.

Tutto questo deriva – a mio avviso – da una impropria coincidenza nella prassi comune tra il senso comune di vedere ed intendere uno scarico e la definizione giuridica e formale di “scarico”. Anomalia espressiva che ci porta spesso a dire – ad esempio – che il camper scarica i liquami nel tombino” o “l'autospurgo scarica il carico di liquami nel depuratore” od ancora che “l'azienda scarica in vasca le proprie acque reflue”. Tutte espressioni comuni, ma che se trasferite nel campo giuridico sono totalmente e pericolosamente errate e fonte di gravi conseguenze attive e passive per tutti: aziende, P.A. ed organi di controllo.

Da parte nostra abbiamo sempre sostenuto che una paziente, anche se a volte noiosa, riflessione preliminare sul reale concetto di “scarico” così come delineata nella parte terza del T.U. ambientale è garanzia di certezza interpretativa ed applicativa sotto ogni profilo della norma in materia.¹

¹ Dal volume **Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Va sottolineato che ai fini giuridici, e in particolare ai fini dell'applicazione della normativa specifica di settore, non è “scarico” tutto ciò che nel gergo comune e nel linguaggio ordinario intendiamo come scarico. Infatti i due concetti non sempre, e anzi molto spesso, non coincidono. Prendiamo ad esempio lo scarico del camper: noi nel nostro linguaggio comune indichiamo comunemente come scarico l'azione del camperista che apre la valvola delle acque nere del veicolo e le riversa su un prato (o un altro sito). In realtà tale attività non rappresenta uno “scarico” in senso giuridico nell'ottica della parte terza del decreto legislativo 152/06. È dunque assolutamente importante e prioritario chiarire e delineare assolutamente qual è il confine dello “scarico” così come delineato dal decreto legislativo di settore per poi passare ad esaminare la normativa conseguente. Il concetto di “scarico” appare importante non soltanto per la comprensione della normativa di settore ma, ancora prima, per intuire quando e come uscire dal dettato regolamentativo della Parte quarta del decreto legislativo 152/06 che disciplina, invece, i rifiuti. (...) Va ricordato e sottolineato che lo “scarico” rappresenta una sottospecie della più vasta categoria dei

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali segnaliamo il volume:



www.dirittoambiente.net

(edizione gennaio 2011)

“rifiuti liquidi” disciplinata in modo trasversale dal D.Lgs. n. 152/06 parte quarta. Quest’ultima disciplina, nel presentarsi come normativa quadro anche su tale specifico aspetto, prevede poi che, laddove il rifiuto liquido sia un’acqua di scarico (art. 185, c. 2, lett. a, D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010), viene derogata la disciplina generale con rinvio alla normativa specifica di settore (si rinvia, dunque, alla parte terza del D.Lgs. 152/06).(...).”

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.